

**RICHIESTA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI**  
**Art. 413, comma 1, c.p.p.**

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica  
presso la Corte d' Appello  
SASSARI

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- che l' art. 405, comma 2, c.p.p. fissa in sei mesi (salvo casi particolari indicati nella medesima disposizione) il termine massimo per le determinazioni del pubblico ministero in ordine alla archiviazione o all'esercizio dell' azione penale dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato;

- che a norma dell' art. 412, comma 1, c.p.p. "il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari";

- che a norma dell' art. 413, comma 1, c.p.p. "la persona offesa dal reato può chiedere al Procuratore generale di disporre l' avocazione a norma dell' art. 412, comma 1";

**CHIEDE**

A norma dell' art. 413, comma 1, c.p.p., che il Sig. Procuratore Generale emetta decreto di avocazione delle indagini preliminari relative all' allegata denuncia – querela.

Il sottoscritto ribadisce, altresì, la volontà di essere informato in merito all'eventuale richiesta di archiviazione

SASSARI, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

#### **Art. 405. Inizio dell'azione penale Forme e termini**

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a).

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. 4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero. -----

- **AGGIORNAMENTO:** La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 24 aprile 2009, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 29/04/2009, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento).

#### **Art. 412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale**

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione.

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3. -----

- **AGGIORNAMENTO:** La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

#### **Art. 413. Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato**

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.